

**PROCEDURA DI GESTIONE DEL RISCHIO
BIOLOGICO IN RELAZIONE ALLA
EMERGENZA DEL CORONA VIRUS
(SARS-COV-2 - COVID-19)
ALLEGATO AL PROTOCOLLO COVID-19**



Revisione 03-F

Data: 10/01/2022

Datore di Lavoro:

Dott.ssa Ariella Sartori

RSPP: P.I. Andrea Pez

**M.C.:Dott.Alessandro
Piccolo**

REVISIONE	MOTIVO DELLA REVISIONE
Rev.01	DECRETO LEGGE 21 settembre 2021 n.127 DECRETO LEGGE 08 ottobre 2021 n.139 DPCM 12 ottobre 2021
Rev.02	DECRETO LEGGE 165 del 19-11-2021
Rev.03	DECRETO LEGGE 172 del 26-11-2021
Rev.03-D	MIUR - Circolare n. 1889 del 7 dicembre 2021 (vaccinazione personale scolastico)
Rev.03-E	DECRETO LEGGE 221 del 24-12-2021 ¹
Rev.03-F	Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 del 29/12/2021 DECRETO LEGGE 1 del 07-01-2022 (obbligo vaccinale 50 anni)

ELENCO ATTIVITA' SOGGETTE

- **Tutte le attività lavorative private e pubbliche**
- **Aggiornamento per le categorie specifiche:**
 - personale amministrativo della sanità
 - docenti e personale amministrativo della scuola (incluso università)
 - militari, forze di polizia
 - personale del soccorso pubblico
 - Persone con età uguale o superiore a 50 anni.

INDICE DEL DOCUMENTO

1	INTEGRAZIONE	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	PROCEDURE GENERALI	3
4	PROCEDURE SPECIFICA DI CONTROLLO DEL CERTIFICATO VERDE	9
5	SINTESI DELLE MISURE GENERALI DL 221/21 - COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54	10

¹ (ALLINEAMENTO ALLA PROCEDURA GS COVID-GS-REV. 25)

1 INTEGRAZIONE

Il presente documento è un'integrazione al protocollo Covid-19 in vostro possesso.

L'aggiornamento si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore del DECRETO LEGGE 21 settembre 2021 e s.m.i.

L'adozione delle procedure relative all'adozione del nuovo DL, non richiamano esplicitamente né il protocollo Covid-19 già in uso in azienda, né il Comitato aziendale; tuttavia, il coinvolgimento del comitato, documentabile tramite verbale allegato, nel recepire quanto sotto, pare consigliabile visto l'ambito di applicazione.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

- Certificazioni verdi in ambito lavorativo privato e pubblico
- Obbligo vaccinale
- Gestione del lavoratore in quarantena

3 PROCEDURE GENERALI

Con l'entrata del nuovo Decreto indicato in Revisione (detto Decreto Green Pass), viene esteso l'obbligo del Certificato Verde a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo², la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (nel presente documento chiamati genericamente "lavoratori") del settore Pubblico, degli Uffici Giudiziari³ e del Privato.

L'obbligo entra a regime dal 15 ottobre 2021, e prevede che:

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche (green pass⁴), anche a campione⁵, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni (persona delegata⁶). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad esempio utilizzando l'APP "VerificaC19" scaricabile gratuitamente dagli store [Android](#) e [Apple](#))⁷.

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere qualunque attività lavorativa (lavoratori privati ma anche autonomi), anche saltuari⁸.

Operativamente le linee guida per la verifica del Certificato Verde (green pass Europeo) sono:

- verifica dell'eventuale documento cartaceo attestante le condizioni di cui sopra, da parte del titolare dell'attività o persona delegata;

² Come riporta il comunicato stampa n. 36 del Consiglio dei Ministri, "l'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice"

³ Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

⁴ Comunemente conosciuto come Green Pass, in realtà quanto richiesto è il Certificato Verde; Il Certificato Verde non ha necessariamente validità europea (come il green pass). Rispetto al Green Pass prevede alcune deroghe come, ad esempio, il rilascio dello stesso dopo la prima dose.

⁵ Un chiarimento del governo(faq) chiarisce che la verifica a campione è accettabile a condizione che risulti adeguata al Modello Organizzativo (fermo restando l'opzione prioritaria per il controllo all'ingresso). In base alle indicazioni fornite nel "pubblico", parrebbe adeguata una verifica giornaliera (antimeridiana) che includa non meno del 20% dei lavoratori presenti.

⁶ La persona delegata deve ricevere delega in forma scritta e controfirmarla

⁷ La verifica del QR Code comporta un trattamento di dati personali che ricade nella normativa sulla Privacy. E' necessario informare i lavoratori, oltre alla identità del trattamento dei dati (se presente suo DPO), anche delle finalità (ovvero il contenimento della pandemia da Covid-1 nel rispetto del DL 21 settembre 2021 n.127 e smi) e la conservazione dati (ovvero il fatto che non vengono conservati dati personali). È necessario aggiornare il proprio Registro dei Trattamenti (art.30 del GDPR). Non è consentito in alcun modo annotare i nominativi dei possessori di green pass e loro scadenza, perché questo ravvisa conservazione dei dati personali.

⁸ L'attività formativa, svolta in orario di lavoro (come previsto), così come i seminari etc. sono da ricomprendere nell'attività lavorativa, e quindi soggetti a obbligo di verifica.

- verifica del QR code attestante la validità del Certificato Verde utilizzando l'APP "VerificaC19", da parte del titolare dell'attività o persona delegata;



Con l'introduzione del Decreto "Super Green Pass" DL172/2021 (in vigore dal 06/12/2021) nascono 2 nuove certificazioni:

- il green pass base [da tampone molecolare o antigenico rapido]
- il green pass rafforzato (chiamato anche super green pass) [da vaccinazione o guarigione]

Sarà obbligatorio possedere il cosiddetto green pass base per accedere ad una serie di attività e servizi, anche in zona bianca, dopo il 01/02/2022:

- Parrucchieri, barbieri, estetisti (dal 15/02/2021)
- Banche, finanziarie
- Negozi e centri commerciali
- Uffici pubblici
- Posta INPS, INAIL e altri servizi pubblici;

Sarà obbligatorio possedere il cosiddetto super green pass o green pass rafforzato per accedere ad una serie di attività e servizi, anche in zona bianca, dopo il 07/01/2022:

- Treni, navi, aerei, bus, metro, tram;
- musei, mostre;
- cinema e teatri;
- parchi tematici e di divertimento;
- sale gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;
- Ristoranti e bar

Lo stesso decreto introduce una serie di categorie lavorative che, dal 15 dicembre, per poter lavorare dovranno dimostrare di essere in regola con l'obbligo vaccinale (prime vaccinazioni o suoi richiami) o guarigione da Covid-19.

Le categorie in questione sono:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola (incluso università dal 15/02/2021)⁹
- militari, forze di polizia
- personale del soccorso pubblico
- persone di età uguale o superiore a 50 anni (dal 15/02/2021)

Come per le altre categorie soggette a obbligo, si ottempera tramite:

1. Esibizione di green pass rafforzato (super green pass) valido
2. Esibizione di certificato cartaceo di vaccinazione o avvenuta guarigione
3. Esibizione di esenzione alla vaccinazione

OBBLIGHI:

- Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di istituire e far applicare una procedura di controllo sui propri lavoratori del possesso di Certificato Verde valido

- Il Datore di Lavoro deve operativamente attuare la procedura di controllo e di contestazione della violazione (da inoltrare al prefetto), ovvero può formalmente delegare e istruire le persone che devono operativamente attuare la procedura di controllo e di contestazione della violazione (da inoltrare al Datore di Lavoro per inoltrare al prefetto, oppure direttamente al Prefetto).

- I Lavoratori hanno l'obbligo di possedere il Green Pass (per lacune categorie come sopra "rafforzato") o deroga dal suo possesso come previsto dal decreto stesso, esentati come da Circolare del Ministero della salute.

- In caso di lavoratori che operano presso sedi diverse dalla propria¹⁰ (es. contratti esterni, consulenze, appalti...) l'obbligo di verifica ricade sia sul Datore di Lavoro del Committente che su quello dell'Appaltatore¹¹

ASSENZA GREEN PASS:

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati¹² in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e non gli sarà consentito l'accesso. Nei casi di assenza ingiustificata di cui sopra non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato¹³.

Al fine di consentire al Datore di Lavoro l'organizzazione lavorativa anche a fronte di un obbligo

⁹ Il raggiungimento del super green pass per il 15/02/2021 implica l'avvio della prima dose e entro e non oltre il 31/12/2021

¹⁰ Ad integrazione, si precisa che l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 allegata stabilisce che, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attività per le quali è prescritto a partire dal 6 agosto il possesso del green pass, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d'America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano.

¹¹ La norma non fa riferimento a luoghi chiusi, pertanto è da intendersi l'obbligo sul posto di lavoro anche in area esterna (es. trasportatore per ritiro materiale). Inoltre, non ci sono specificazioni temporali, per cui anche un'attività di brevissima durata è da considerarsi soggetta (es. trasportatore, rappresentante...)

¹² Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, esiste la possibilità di sospendere il lavoratore fino a 10 gg e ricorrere a sostituzione dello stesso. IN mancanza del Certificato Verde la sospensione è reiterabile anche una seconda volta.

¹³ La mancanza di Certificato Verde non dà in alcun modo diritto a ricorrere al lavoro agile, così come la disponibilità o meno dello stesso non dovrebbe essere usato come criterio di scelta.

contrattuale, lo stesso può richiedere ai lavoratori preventivamente la disponibilità o meno del certificato verde (DL.139 del 08/10/21). Il lavoratore è obbligato a rispondere alla richiesta.¹⁴

In caso di rilievo sul posto di lavoro (e quindi dopo l'ingresso al lavoro) da parte del Datore di Lavoro (o delegato) di lavoratore privo del Certificato Verde, si procede con l'allontanamento dello stesso e la trasmissione al Prefetto degli atti relativi alla violazione¹⁵. È consigliabile procedere alla contestazione con almeno 2 testimoni presenti.

In un eventuale controllo da parte degli Organi ispettivi la presenza di lavoratori non in possesso dei requisiti di cui sopra comporta sanzioni sia per i lavoratori che per il Datore di Lavoro (nel caso della mancata vigilanza)

SINTESI CONFINDUSTRIA DELL'APPARATO SANZIONATORIO

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata. Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato.	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Art. 9septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata. Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa. Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies, comma 7	Imprese con meno di 15 "dipendenti" (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni. Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta.		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni

¹⁴ ART.3 del DL.139: Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies e' inserito il seguente:

"Art. 9-octies (Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."

¹⁵Il verificatore per la trasmissione degli atti al Prefetto dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	
Art. 9septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
Art. 9septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		

Dal 10 gennaio 2022

QUARANTENA

Nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale: per loro è però obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso ed effettuare (solo qualora sintomatici) un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l'ultima esposizione al caso.

Il decreto-legge prevede inoltre "che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza".

Per chi ha fatto la seconda dose da oltre 120 giorni ed è in attesa della terza dose è prevista una quarantena ridotta a 5 giorni.

Niente cambia infine per chi non è vaccinato. Sotto lo schema interpretativo realizzato dall'ANCI Toscana.



ESTERO

L'ordinanza, in vigore fino al 31 gennaio 2022, obbliga le persone che hanno soggiornato oppure transitato nei 14 giorni antecedenti in uno o più Stati dell'Unione europea, e che dovranno rientrare in Italia, ad alcune regole: esibire al momento dell'imbarco il Passenger locator form, presentare il Green Pass europeo (o una certificazione equivalente); essere in possesso dell'esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, o di un test antigenico effettuato per mezzo di tampone nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.

Per chi non è vaccinato si aggiunge la quarantena: oltre a presentare l'esito del tampone negativo molecolare o antigenico- i passeggeri non vaccinati dovranno osservare cinque giorni di isolamento fiduciario con l'obbligo di sottoporsi a tampone a fine quarantena.

4 PROCEDURE SPECIFICA DI CONTROLLO DEL CERTIFICATO VERDE

Il Datore di Lavoro, da D.L. 127/2021, ha la responsabilità di:

- definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche
- effettuare le verifiche prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro
- effettuare le verifiche anche a campione
- il Lavoratore ha facoltà, in ottemperanza al DL 165 del 19/11/21, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerato dai per tutta la durata della relativa validità.¹⁶
- se intendesse delegare il controllo, nominare formalmente eventuali delegati al controllo fornendo loro strumenti e indicazioni su come procedere per lo stesso

Le verifiche, come detto, sono effettuate tramite l'app "Verifica C19". L'app si limita a confermare o meno la validità del Certificato Verde, leggendo il QR code fornito dal lavoratore, indicandone nome, cognome e data di nascita.¹⁷ Il verificatore (delegato o Datore di Lavoro) ha la facoltà di chiedere documento di identità in caso non conoscesse il lavoratore (esempio: trasportatore esterno) o se i dati forniti dall'App (nome, cognome, data di nascita) derivanti dal QR code, paiono palesemente incongruenti con la persona che sta fornendo il QR code stesso.

È necessario registrare la verifica per dimostrare che la procedura sia efficacemente attuata, non è possibile invece registrare dati "particolari" (i così detti Dati Sensibili) per i quali si venisse a conoscenza a vario titolo (anche forniti spontaneamente dal lavoratore) come, ad esempio, l'avvenuta vaccinazione o la scadenza del Certificato Verde.

Nelle aziende ove sia possibile effettuare una verifica al momento dell'accesso (esempio: sito produttivo), questi viene attuato con la Procedura in Verifica A.

Ove invece i lavoratori non accedono in azienda (esempio, lavoratore in smart working che da casa si reca dal cliente, commerciale operante per conto di una o più aziende in determinata area) sarà necessario trovare metodologie di verifica alternative da parte del Datore di Lavoro. In attesa delle linee guida governative si suggerisce la Procedura in Verifica B.

PS: Per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 50, l'INPS offre la possibilità di verifica on-line della disponibilità del certificato verde valido interrogando direttamente la Piattaforma Nazionale DGC.

Per accedervi bisogna seguire una procedura di registrazione ed è utilizzabile esclusivamente per la verifica dell'attività del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/verifica-del-green-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro#>

¹⁶ In questo caso il Datore di Lavoro deve integrare l'informativa sulla privacy dando indicazioni sui modi in cui si potrà comunicare, custodire e consultare il certificato che verrà consegnato. A tal proposito va sottolineato che il lavoratore che consegna il Certificato Verde può revocare l'autorizzazione a detenerlo in qualunque momento. La certificazione verde dovrà essere conservata con le stesse metodologie riservate al trattamento dei dati sensibili (come i certificati medici).

¹⁷ Con DPCM del 12 ottobre 2021, applicato ai Lavoratori Pubblici, si riporta: " Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo."

SINTESI DELLE MISURE GENERALI DL 221/21 - COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

DALLA DATA PUBBLICAZIONE DECRETO (24/01/21) e FINO AL 31/01/22

MASCHERINE

obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca;

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di:

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)
- eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto (qui è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso);

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass Rafforzato per il consumo di alimenti e bevande anche al banco, al chiuso.

EVENTI E FESTE ALL'APERTO

vietati

- eventi
- feste
- concerti

che implicano assembramenti in spazi all'aperto.

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

sospese le attività che si svolgono in:

- discoteche
- sale da ballo
- locali assimilati

DAL 10 GENNAIO 2022 e FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Viene esteso l'obbligo di Green Pass rafforzato a:

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- Parchi tematici e di divertimento;
- Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

CORSI DI FORMAZIONE

Per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

DAL 1 FEBBRAIO 2022

GREEN PASS

La durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

DALLA DATA PUBBLICAZIONE DECRETO (24/01/21) e FINO AL 31/03/22

ACCESSO DI VISITATORI ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E HOSPICE

E' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass con dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario oppure Green Pass con ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione ed esito negativo a test antigenico rapido o molecolare nelle 48 ore prima dell'accesso (fino all'aggiornamento dell'App Verifica C19 è consentita la verifica del Green Pass in formato cartaceo).

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 54

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (DECRETO-LEGGE)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

MISURE ANTI COVID, IL CALENDARIO

PuntoSicuro
www.puntosicuro.it

8 GENNAIO

- Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni
- Sblocco automatico del green pass per i guariti

10 GENNAIO

Fino alla cessazione dello stato d'emergenza, green pass ampliato alle seguenti attività:

- Alberghi e strutture ricettive
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
- Sagre e fiere
- Centri congressi
- Servizi di ristorazione all'aperto
- Aerei, treni e navi
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- Palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all'aperto
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto
- Trasporto pubblico locale

La terza dose potrà essere somministrata a 4 mesi dalla seconda anziché 5

FONTE: Governo

20 GENNAIO



Il Green pass base è esteso ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti)

31 MARZO

Fine stato d'emergenza (salvo nuovi provvedimenti)

1 FEBBRAIO

- Termine entro il quale i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose
- Il green pass base è esteso ai clienti di:
 - Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
 - Attività commerciali (fatte salve eccezioni)

La durata del Green pass verrà ridotta da 9 a 6 mesi

15 GIUGNO



Fine dell'obbligo vaccinale per gli over 50

15 FEBBRAIO

Obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 a lavoro



HUB Editoriale